



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3630 del 31/10/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

## CONVENZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI E INTERNATI DI TESI

### TRA

**Università Vita-Salute San Raffaele** ("Soggetto Promotore"), con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi**, nata a Roma il 22 giugno 1982;

### E

**Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** ("Soggetto Ospitante"), partita IVA 04724150968, con sede legale in via Francesco Sforza n. 28, Milano (MI) - 20122, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco (nato a Milano il 04/06/1968),  
Impersonalmente e collettivamente denominate anche "le Parti" o, singolarmente, la Parte;

### Premesso che

- Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica;
- Il Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80, riconosce il Soggetto Ospitante quale sede idonea per lo svolgimento di tutte le attività didattiche professionalizzanti (di seguito indicate anche come "**Attività professionalizzanti**"), e/o di attività didattiche integrative connesse allo sviluppo della tesi (di seguito indicate anche come "**Internati di tesi**") degli studenti ("gli **Studenti**") dei propri corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua inglese;

### Si conviene quanto segue

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture Studenti dei suddetti Corsi di laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele al fine di personalizzare la formazione degli Studenti mediante l'approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l'acquisizione di esperienze dirette, attraverso lo svolgimento di Attività professionalizzanti e/o di Internati di tesi (di seguito anche collettivamente le "**Attività formative**").

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto della Convenzione

Le Attività formative non costituiscono rapporto di lavoro.

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

La realizzazione dell'Attività formativa non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Durante il suo svolgimento, l'Attività formativa è seguita e verificata da un referente accademico designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile (**"Referente esterno"**) indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione verrà predisposto un Progetto Formativo (Il **"Progetto Formativo"**) che dovrà essere sottoscritto dal referente esterno o dal responsabile dell'unità operativa - nel caso sia diverso dal referente esterno - dal referente accademico e dal tirocinante e che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del referente accademico indicato dal Soggetto Promotore e del Referente esterno indicato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l'attività;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dal Soggetto Promotore;
- gli estremi identificativi di eventuali ulteriori assicurazioni, a carico del tirocinante, necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative.

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e modalità).

### **ARTICOLO 3**

#### **Obblighi per il tirocinante**

Durante lo svolgimento dell'Attività formativa il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo sotto la direzione e supervisione dei referenti di tesi, accademici e non accademici;
- rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di confidenzialità e protezione della proprietà intellettuale - durante e dopo lo svolgimento dell'internato di tesi, per il periodo eventualmente previsto dal Soggetto Ospitante - per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti nell'ambito dell'internato;
- prendere atto che l'Attività professionalizzante e/o Internato di tesi non costituisce rapporto di lavoro;
- stipulare eventuali ulteriori assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative anche in relazione al Paese Ospitante;

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

- nel caso di Internato di tesi, redigere un elaborato finale (tesi) sull'attività svolta durante il periodo concordato; tale elaborato deve essere approvato in seguito da Relatore e Correlatore di tesi.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa informazione al referente incaricato dal Soggetto Promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'attività professionalizzante e/o dell'internato di tesi.

Nel caso di sospensione o interruzione anticipata del Progetto formativo da parte del tirocinante, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante, con un congruo preavviso.

## **ARTICOLO 4**

### **Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora, ciascuna per quanto di ragione, che nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione potrebbero essere utilizzati in varia misura (a titolo esemplificativo) know-how, invenzioni e/o beni e/o risultati (coperti o meno da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) in titolarità di una di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Resta altresì inteso che eventuali modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del know-how e/o invenzioni preesistenti di ciascuna Parte saranno di proprietà esclusiva della Parte già titolare. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di autore e di invenzioni, la titolarità dei dati, informazioni e risultati (nella più ampia accezione del termine, tutelabili o meno come invenzioni o altro diritto di proprietà industriale e intellettuale, incluso il know-how: di seguito complessivamente i "Risultati") derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione rimarrà in capo alle Parti, in ragione del rispettivo contributo inventivo.

Resta sin da ora inteso che il tirocinante potrà pubblicare i Risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione (ivi incluso, ove necessario, l'utilizzo dei medesimi nel corso delle eventuali discussioni di tesi), fermo restando che tali pubblicazioni dovranno essere svolte in modo tale da tutelare la confidenzialità e riservatezza dei predetti risultati.

## **ARTICOLO 5**

### **Garanzie assicurative**

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo, purché segnalate anticipatamente al Soggetto Promotore.

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

## **ARTICOLO 6**

### **Sicurezza sul lavoro**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

In particolare, il Soggetto Ospitante si farà carico:

- di garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- di rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;
- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs n. 81/08, durante l'attività presso le proprie strutture, informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
- di vigilare affinché i soggetti destinatari della presente convenzione si attengano alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al soggetto proponente il reiterato mancato rispetto di tali misure.
- Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:
- Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

**www.unisr.it**



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università provvederà a trasmettere semestralmente al Soggetto Ospitante l'elenco aggiornato degli Studenti comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
- nel caso in cui gli Studenti siano classificati come "Esposti", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.
- In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione di UniSR. Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

## **ARTICOLO 7**

### **Emergenza sanitaria Covid-19**

Le Parti convengono che lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 al fine del contenimento del contagio.

## **ARTICOLO 8**

### **Trattamento dati personali**

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, in regime di titolarità autonoma da ciascuna parte, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensioni, proroghe e interruzioni anticipate**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione dell'Attività formativa per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

L'Attività formativa può, inoltre, essere sospesa per periodi di chiusura aziendale del Soggetto Ospitante della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dell'Attività formativa.

L'Attività formativa può essere interrotta dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.

L'Attività formativa può altresì essere interrotta dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Eventuali proroghe sono da comunicare per tempo al Soggetto Promotore ([stage.tirocini@unisr.it](mailto:stage.tirocini@unisr.it)).

## **ARTICOLO 10**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità di 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni Attività formativa che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione di questa comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Eventuali rinnovi sono da concordare tra le Parti prima della scadenza prevista.

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

## **ARTICOLO 11**

### **Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico**

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- Università Vita-Salute San Raffaele ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link [www.unisr.it](http://www.unisr.it)
- ~~- il soggetto ospitante ha adottato analoghe misure reperibili al link~~

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte - qualora esistente - nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

## **ARTICOLO 12**

### **Controversie**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **ARTICOLO 13**

### **Oneri e disposizioni varie**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine a carico in egual misura del Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, ognuno per la propria copia.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza, sotto la propria responsabilità e laddove applicabili, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

**Il Soggetto Promotore**      Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

**Il Soggetto Ospitante**      Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)